



COMUNE DI PRASCORSANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Enrietto Giacomo, 1 - Prascorsano 10080 (TO) PARTITA I.V.A.01868540012

☎ 0124-698141 FAX 0124-698357 mail: comune@comune.prascorsano.to.it

posta elettronica certificata: prascorsano@cert.ruparpiemonte.it sito internet: www.comune.prascorsano.to.it

DECRETO N. 06/2019

Prascorsano, li 31/12/2019

OGGETTO: Attribuzione funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e conferimento incarico per la posizione organizzativa "Servizio Amministrativo" dal 01/01/2020 al 31/12/2020 alla Sig. ra BUFFO Roberta.

IL SINDACO

Visto il decreto sindacale n. 3 del 01/06/2019, con il quale è stato conferito alla Sig.ra BUFFO Roberta, cat. C, posizione economica C4, l'incarico per la posizione organizzativa – "Servizio Amministrativo." attribuendogli tutte le funzioni di posizione organizzativa di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/07/2000 n.° 267, fino al 31/12/2019;

Considerato che la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 10/05/2019, di definizione dei criteri di nomina delle posizioni organizzative, prevede che "L'assegnazione degli incarichi di P.O. è effettuata con decreto del Sindaco, tenendo conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare e dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, della capacità professionale e dell'esperienza acquisita dal personale della Categoria D o C, nel rispetto di quanto previsto all'art 25 del D.lgs. 150/09 e s.m.i.";

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 29 del 10/05/2019, con la quale è stata approvata la metodologia di graduazione delle posizioni organizzative;
- n. 36 del 20/05/2019, con la quale si è preso atto della procedura relativa alla graduazione delle posizioni organizzative predisposta dal Nucleo di valutazione, finalizzata all'attribuzione della retribuzione di posizione di cui all'art. 10 del CCNL 31.03.1999;

Premesso:

- che l'art. 50, comma 10 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabili dall'articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- che con l'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Ricordato che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali e che, tale contratto, agli artt.13 e 14, recita testualmente:

"Art.13

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi

professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;

b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.

3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

Art.14

1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.”;

Rilevato come, ai sensi del primo comma dell'art. 17 del C.C.N.L. del 21.05.2018, l'incarico possa essere conferito soltanto a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità di strutture apicali formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato;

Preso atto che da una ricognizione effettuata, risulta che nelle strutture apicali dell'Ente sono in servizio dipendenti di categoria C;

Ravvisata la necessità di provvedere al conferimento di incarico di posizione organizzativa alla Sig.ra BUFFO Roberta, categoria C – posizione economica C4 dell'Area Amministrativa, in quanto dipendente ritenuto in possesso dei requisiti culturali, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisita e compatibile con la natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;

Dato atto che la dipendente prima indicata svolge le funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo in forza di decreti sindacali dall'anno 2003;

Considerato, inoltre, che come risulta agli atti dell'ufficio personale, il dipendente in parola ha conseguito una valutazione positiva nell'ultimo triennio e non ha riportato procedimenti disciplinari;

quelle specificatamente previste dall'art. 18 del medesimo CCNL o dalla Legge;

8. Al dipendente spetta altresì una retribuzione di risultato, la cui quantificazione massima verrà successivamente stabilita ai sensi del CCNL del 21 maggio 2018 art. 15 comma 4;
9. L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del CCNL 21.5.2018
10. L'orario di lavoro del dipendente incaricato non può essere inferiore alle 36 ore settimanali;
11. In relazione all'incarico conferito, il dipendente incaricato è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse all'incarico affidatogli. Pertanto il dipendente è tenuto ad effettuare le prestazioni di servizio straordinarie necessarie all'espletamento dell'incarico ed al conseguimento degli obiettivi, da prestarsi con speciale flessibilità di orario;
12. L'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato anche prima della scadenza del termine:
 - a seguito di riorganizzazione dei Servizi;
 - a seguito di valutazione negativa o di motivata relazione di merito sui comportamenti;
 - in caso di assenza superiore a tre mesi continuativi (fatti salvi i diritti del lavoratore/lavoratrice padre/madre e, in generale, i diritti tutelati dalla vigente normativa);
13. di pubblicare, in elenco, il presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello "provvedimenti" - sottosezione di secondo livello "provvedimenti dirigenti" e nella sezione medesima, sottosezione di primo livello - personale -, sottosezione di secondo livello - posizioni organizzative;

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessata.

Prascorsano, li 31.12.2019

PER ACCETTAZIONE



IL SINDACO
(ROLANDO PERINO Piero)

